

Accordo

tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui Laghi di Lugano (Ceresio) e Maggiore (Verbano)

Conchiuso il 3 aprile 1980
Entrato in vigore il 3 agosto 1980
(Stato 3 agosto 1980)

*Il Consiglio federale svizzero
ed*

il Governo della Repubblica Italiana,

in applicazione dell'articolo 2 numeri 2 e 3 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961¹,

hanno deciso di concludere un Accordo relativo all'istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui Laghi Maggiore e di Lugano,

ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. I controlli svizzeri ed italiani d'entrata e d'uscita possono essere effettuati in corso di viaggio sui battelli adibiti al trasporto dei passeggeri ed appartenenti a Società di Navigazione, concessionarie di servizi di linea, sulle seguenti tratte:

Lago Maggiore

Locarno–Ascona–Brissago–Cannobio–Luino e ritorno

Locarno–Luino e ritorno.

Lago di Lugano

Lugano–Porlezza e ritorno

Morcote–Porto Ceresio e ritorno

Morcote–Porto Ceresio–Ponte Tresa e ritorno.

2. Sui battelli sono effettuati i controlli svizzeri ed italiani relativi al traffico dei viaggiatori, cioè delle persone, del loro bagaglio, degli effetti d'uso, dei campioni commerciali, delle piccole quantità di merci destinate ad uso privato o comunque di non rilevante valore, della valuta e delle carte-valori che dette persone possono recare seco per esigenze personali.

Gli agenti possono estendere il controllo al personale di bordo, alle provviste e al materiale trasportati, e al battello stesso.

RU 1980 1067

¹ RS 0.631.252.945.460

3. I passeggeri che non sono diretti nel territorio dello Stato limitrofo non sono assoggettati al controllo.

È, comunque, fatta salva la disposizione di cui all'art. 6 della Convenzione quadro dell'11 marzo 1961²

Art. 2

1. Per gli agenti dello Stato limitrofo la zona comprende i battelli sulle tratte e ai porti (approdi) menzionati all'articolo 1 paragrafo 1.

2. Agli approdi italiani di Luino, di Cannobio, di Porlezza e di Porto Ceresio, ed agli approdi svizzeri di Brissago, di Locarno, di Morcote e di Lugano, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere le persone che abbiano violato le norme dello Stato limitrofo relative al controllo, le merci e gli altri beni sequestrati sui battelli, nonché i mezzi di prova. A tale scopo la Società di Navigazione cui appartiene il battello mette loro gratuitamente a disposizione, a bordo, una cabina idonea.

3. Le persone arrestate, le merci o altri beni sequestrati e i mezzi di prova possono essere condotti nello Stato limitrofo con la prima corsa utile di battelli sui percorsi indicati nell'articolo 1 paragrafo 1. Se necessario, durante il tempo di attesa della corsa di ritorno effettuata eventualmente anche da un altro battello, la dogana o l'ufficio di polizia dello Stato di soggiorno, a richiesta mettono a disposizione un locale idoneo. Tali locali e il percorso fra questi e il battello sono considerati «Zona».

Art. 3

1. Se gli agenti dello Stato di uscita non sono presenti né al pontile di partenza né sul battello, ciò equivale a una rinuncia al controllo ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 7 della Convenzione dell'11 marzo 1961³.

2. Agli effetti di quanto previsto al suddetto paragrafo 2 dell'art. 7 della Convenzione dell'11 marzo 1961, le operazioni di controllo dei viaggiatori e del loro bagaglio sono considerate terminate quando gli agenti dello Stato di uscita abbiano effettuato il controllo o vi abbiano rinunciato. I controlli sui battelli saranno sempre effettuati nel seguente ordine: da prua a poppa e dal ponte superiore a quello inferiore.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 della Convenzione dell'11 marzo 1961⁴, sul Lago di Lugano la zona per gli agenti italiani è aggregata ai Comuni, rispettivamente, di Porto Ceresio o di Porlezza; quella per gli agenti svizzeri al Comune di Lugano. Sul Lago Maggiore la zona per gli agenti italiani è aggregata al Comune di Luino e quella per gli agenti svizzeri al Comune di Locarno.

² RS 0.631.252.945.460

³ RS 0.631.252.945.460

⁴ RS 0.631.252.945.460

Art. 5

1. Le Società di Navigazione dei Laghi di Lugano e Maggiore metteranno gratuitamente a disposizione degli agenti dei due Stati, sui loro battelli, i locali necessari per lo svolgimento del controllo.
2. Gli agenti in servizio fruiranno del trasporto gratuito sui percorsi indicati all'art. 1 paragrafo 1.

Art. 6

1. Per quanto riguarda i controlli in corso di viaggio sul Lago di Lugano la Direzione delle Dogane del IV Circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino a Bellinzona da una parte, e le Direzioni delle Circoscrizioni Doganali di Corno e di Varese e l'Ufficio della II Zona di Polizia di frontiera a Corno dall'altra parte regolano di comune accordo le questioni di dettaglio, d'intesa con la Società di Navigazione, e in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all'utilizzo delle zone.
2. Per quanto riguarda i controlli in corso di viaggio sul Lago Maggiore sono competenti ad analogia del paragrafo 1 che precede: la Direzione delle Dogane del IV Circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino a Bellinzona da una parte, e la Direzione della Circoscrizione Doganale di Luino e l'Ufficio della II Zona di Polizia di frontiera di Corno dall'altra.
3. Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per converso, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni e dai servizi preposti.

Art. 7

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 4 mesi dopo la data della sua firma e sostituisce la dichiarazione scambiata fra la Svizzera e l'Italia per regolare il servizio doganale a bordo dei piroscafi sui Laghi Maggiore e di Lugano dell'8/18 gennaio 1901⁵.
2. Esso avrà fine sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati; i sei mesi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia medesima.

⁵ [CS 12 780]

Fatto a Lugano il 3 aprile 1980, in duplice esemplare in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:
P. Affolter

Per il Governo
della Repubblica Italiana:
E. Del Gizzo